

CMS Newsletter  
06 Febbraio 2024

---

# Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari

# INDICE

## 1. Novità in tema di dichiarazioni fiscali

- 1.1. Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (art. 11)
- 1.2. Esclusione della decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione (art. 13)
- 1.3. Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie (art. 12)
- 1.4. Modifica dei presupposti per la riduzione delle sanzioni amministrative in caso di mancato utilizzo del contante (art. 15, comma 2)
- 1.5. Opzione per il regime speciale delle SIIQ e SIINQ (art. 15, comma 3)
- 1.6. Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA (art. 15, comma 1)
- 1.7. Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati (art. 1)
- 1.8. Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA (art. 19)
- 1.9. Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata (art. 20)
- 1.10. Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA (art. 2)

## 2. Novità in tema di adempimenti dei sostituti di imposta

- 2.1. Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio (art. 3)
- 2.2. Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (art. 16)

## 3. Novità in tema di ISA

- 3.1. Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 6)
- 3.2. Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità (art. 14)

## 4. Novità in tema di versamento delle imposte

- 4.1. Scadenza dei versamenti rateali delle imposte (art. 8)
- 4.2. Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (art. 9)
- 4.3. Versamenti cumulativi da parte dei condomini agli appaltatori (art. 9, comma 6)
- 4.4. Pagamenti ricorrenti - addebito in conto dell'I24 con scadenze future (art. 17)
- 4.5. Pagamento delle somme dovute con Modello F24 mediante PagoPA (art. 18)

## 5. Novità in tema di accertamento

- 5.1. Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti (art. 10)

## 6. Altre novità

- 6.1. Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili (art. 4)
- 6.2. Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia (art. 21)
- 6.3. Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale (art. 23)

**È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 9 del 12.01.2024, il Decreto Legislativo 8 gennaio 2024 n. 1** (di seguito semplicemente "il Decreto") recante la *razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*.

Si tratta di un intervento normativo facente parte dei decreti legislativi attuativi della Legge di Delega al Governo per la riforma fiscale (legge n. 111/2023).

Il Decreto, composto da 27 articoli, contiene numerose novità in ambito fiscale, volte perlopiù a semplificare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e dei sostituti d'imposta ed a rimodulare le scadenze dei pagamenti e degli adempimenti.

La presente Newsletter intende offrire una sintesi delle principali novità apportate dal Decreto, che è entrato **in vigore** il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, dal **13 gennaio 2024**.

## **1. Novità in tema di dichiarazioni fiscali**

### **1.1. Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (art. 11)**

L'articolo in commento apporta sostanziali modifiche ai termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP, anticipandoli.

Nello specifico, si prevede che:

- a decorrere dal 2 maggio 2024, dunque già con efficacia per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023, il termine finale di presentazione della dichiarazione sia anticipato al 30 settembre (ovvero l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i soggetti IRES);
- a partire dal 1° aprile 2025, dunque con efficacia per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2024, il termine iniziale di presentazione della dichiarazione sia anticipato al 30 aprile. Tale anticipo, peraltro, troverà applicazione anche con riguardo al Modello 770.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al

31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi i termini di presentazione vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente articolo.

Peraltro, non è da escludere che le date sopra indicate possano essere ulteriormente variate a valle dell'approvazione di ulteriori delegati in corso di approvazione (e.g. Decreto "Accertamento").

### **1.2. Esclusione della decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione (art. 13)**

Recependo l'orientamento maggioritario di giurisprudenza e prassi, con il presente articolo, il Legislatore ha stabilito che la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA e 770, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio.

Viene tuttavia precisato che per i crediti di imposta qualificabili come aiuti di Stato o aiuti *de minimis* resta ferma l'applicazione l'art. 17, comma 2 del DM n. 115/2017 ai sensi del quale "*l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione*

*da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale*", così lasciando intendere che per tali crediti la mancata indicazione in dichiarazione rimane un aspetto critico.

Nella formulazione definitiva del Decreto pubblicata in G.U., inoltre, è stato esplcitato che tale disposizione trova applicazione a partire dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, vale a dire dal periodo 2023 per i soggetti "salariali".

### **1.3. Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie (art. 12)**

Con il presente articolo viene stabilito che, a partire dall'anno 2024, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria debba avere cadenza semestrale. Viene così superata l'ipotesi di un invio mensile.

I termini di trasmissione dei dati saranno puntualmente definiti da un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **1.4. Modifica dei presupposti per la riduzione delle sanzioni amministrative in caso di mancato utilizzo del contante (art. 15, comma 2)**

Al secondo comma, l'art. 15 del Decreto prevede che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, il regime premiale previsto dall'art. 2, comma 36-vicies ter, del D.L. 138/2011 – ove si dispone la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del D. Lgs. n. 471/1997 per gli esercenti di imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non

superiori a 5 milioni di euro che abbiano regolato le operazioni attive e passive utilizzando esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante – non sia più subordinato all'indicazione in dichiarazione dei rapporti intrattenuti con gli istituti di credito.

### **1.5. Opzione per il regime speciale delle SIIQ e SIINQ (art. 15, comma 3)**

L'art. 15, comma 3, del Decreto interviene sulle modalità per l'esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime fiscale speciale previsto per le SIIQ e SIINQ dalla L. 296/2006.

Al riguardo, si prevede che l'opzione di cui si discute sia esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, e non più entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.

Considerato che la norma trova applicazione a decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, dunque quello in corso al 31 dicembre 2025, le opzioni per tale anno dovranno essere esercitate nella dichiarazione per il periodo in corso al 31 dicembre 2024.

### **1.6. Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA (art. 15, comma 1)**

La norma in commento definisce un piano di interventi finalizzato a semplificare la modulistica per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi.

In particolare, la norma dispone che già a decorrere dai dichiarativi relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 si avvii la progressiva eliminazione da ciascun modello dichiarativo delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione.

zione dell'imposta o che l'Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati, ivi inclusi i crediti d'imposta.

In tal senso, la Relazione Illustrativa al Decreto chiarisce che sarà escluso l'obbligo di indicare i crediti d'imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione cd. "esterna" mediante Modello F24. Di contro, l'indicazione sarà sempre necessaria per i crediti per i quali occorrerà fornire in dichiarazione specifiche informazioni aggiuntive (e.g. crediti d'imposta industria 4.0, aiuti di stato o aiuti *de minimis*, ecc.), sebbene non sarà più necessario indicare gli utilizzi in compensazione degli stessi.

### **1.7. Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati (art. 1)**

L'articolo in commento introduce la possibilità per i lavoratori dipendenti e pensionati di procedere alla predisposizione della dichiarazione dei redditi in modalità "semplicata".

In particolare, a decorrere dal 2024, in luogo dell'attuale procedura di gestione della dichiarazione precompilata (che prevede la modifica del modello messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate) è previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti tutte le informazioni utili alla predisposizione della dichiarazione affinché questi, mediante un percorso semplificato e guidato, confermino o modifichino gli stessi per poi farli confluire automaticamente nel modello dichiarativo.

Negli anni a venire, tali informazioni diverranno progressivamente disponibili anche per gli intermediari.

Un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate definirà le modalità tecniche per l'implementazione delle novità.

### **1.8. Dichiarazione dei redditi pre-compilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA (art. 19)**

Tale norma estende in via sperimentale, a decorrere dal 2024 (dunque con riferimento alle dichiarazioni relative al 2023), la dichiarazione dei redditi precompilata anche per i contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, comprese quindi le persone fisiche titolari di partita iva.

La dichiarazione precompilata sarà resa disponibile telematicamente da parte dell'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ciascun anno successivo al periodo d'imposta considerato.

### **1.9. Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione pre-compilata (art. 20)**

La disposizione in commento, apportando modifiche all'art. 3 del D.Lgs n. 175/2014, stabilisce che, attraverso un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, saranno individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, oltre che dei dati che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta (la cui trasmissione è già prevista), anche dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, così da includerli nella dichiarazione precompilata.

### **1.10. Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA (art. 2)**

A partire dal 2024, sarà gradualmente estesa la platea di persone fisiche che potranno accedere alla dichiarazione dei redditi semplificata (Modello 730). In particolare, tutte le categorie di reddito riconducibili alle persone fisiche non titolari di P. IVA potranno essere dichiarate tramite tale modello semplificato, così compren-

dendo anche l'assolvimento degli obblighi dichiarativi dei redditi diversi aventi natura finanziaria e degli investimenti effettuati all'estero.

Il modello "ordinario" (Redditi Persone Fisiche) sarà pertanto progressivamente riservato solamente ad imprenditori e professionisti titolari di partita IVA.

Le categorie reddituali che in ciascun periodo d'imposta potranno essere dichiarate mediante il modello semplificato saranno disciplinate con un apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il secondo comma dell'articolo in commento, sempre dal 2024, estende anche ai contribuenti percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilati dotati di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio la facoltà di presentare il Modello 730 e procedere autonomamente al versamento delle imposte dovute tramite Modello F24, entro i termini ordinari, ovvero di chiedere il rimborso dell'eccedenza a credito direttamente all'Agenzia delle Entrate.

## **2. Novità in tema di adempimenti dei sostituti di imposta**

### **2.1 Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio (art. 3)**

Secondo tale disposizione, i sostituti d'imposta sono esonerati dal rilascio e dalla trasmissione della Certificazione Unica in relazione ai compensi corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2024 ai soggetti che si avvalgono del c.d. regime forfettario o del c.d. regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile.

La semplificazione troverà quindi applicazione per la prima volta in occasione della predisposizione delle Certificazioni Uniche relative al periodo d'imposta 2024.

### **2.2 Semplificazione della dichiara-**

## **zione annuale dei sostituti d'imposta (art. 16)**

Con l'obiettivo di superare progressivamente gli adempimenti dichiarativi a cui sono tenuti i sostituti d'imposta, è stata prevista, in via sperimentale e facoltativa, a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025, la facoltà di comunicare i dati delle ritenute operate per redditi di lavoro dipendente e autonomo all'Agenzia delle Entrate, contestualmente al versamento delle stesse tramite Modello F24.

Gli elementi informativi oggetto della suddetta comunicazione, che dovranno essere individuati da un apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e che ne fisserà, tra l'altro, anche le modalità e i termini per la trasmissione dei dati, non dovranno essere indicati nuovamente nel relativo Modello 770.

Inizialmente, l'accesso a tale nuova modalità comunicativa sarà consentito ai sostituti d'imposta con un numero di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 5, ma è lasciata discrezione ad un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di innalzare tale soglia.

## **3. Novità in tema di ISA**

### **3.1 Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 6)**

La disposizione in commento mira a semplificare la compilazione dei modelli ISA, prevedendo che l'Agenzia delle entrate renda già disponibili ai contribuenti, o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso (acquisiti direttamente o da terzi) riferibili allo stesso contribuente per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa.

L'individuazione degli elementi e delle informazioni che saranno forniti è demandata ad un apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### **3.2 Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità (art. 14)**

Al fine di rafforzare il regime premiale per i soggetti ISA in possesso del livello minimo di affidabilità, come previsto dall'art. 9-bis, del D.L. n. 50/2017, con l'articolo in commento, è stato disposto:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA, per un importo non superiore a 70.000 euro (innalzato rispetto ai precedenti 50.000 euro), e per i crediti relativi alle imposte dirette e IRAP per un importo non superiore a 50.000 euro (innalzato rispetto ai precedenti 20.000 euro);
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore ad € 70.000 euro annui (innalzato rispetto ai precedenti 50.000 euro).

Per completezza segnaliamo che l'operatività dei nuovi limiti rimane subordinata all'emanazione del nuovo Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'attuazione del regime premiale ISA per il periodo d'imposta 2023.

## **4. Novità in tema di versamento delle imposte**

### **4.1 Scadenza dei versamenti rateali delle imposte (art. 8)**

Il presente articolo del Decreto ha apportato modifiche all'art. 20 del D. Lgs. 241/1997 relativamente ai versamenti rateali delle imposte.

In particolare, a seguito della novella normativa, è previsto che, a partire dai versamenti a saldo relativi all'anno d'imposta in

corso al 31 dicembre 2023, la volontà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e primo acconto rilevi per effetto del comportamento concludente del contribuente, non essendo più necessario esercitare l'opzione in sede di dichiarazione.

Con l'obiettivo di consentire una maggiore dilazione dei pagamenti, è stato altresì previsto che, in caso di rateizzazione, i versamenti debbano essere completati entro il 16 dicembre, così aggiungendo un'ulteriore rata rispetto a quanto avveniva in precedenza.

Infine, nell'ottica della semplificazione, è stata disposta l'unificazione dei termini di versamento rateali sia per soggetti titolari che non titolari di P. IVA, da effettuarsi per entrambi il giorno 16 di ciascun mese.

### **4.2 Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (art. 9)**

Con l'articolo in commento, sono state aumentate alcune soglie minime al di sotto delle quali è possibile differire i versamenti.

In particolare, per quanto concerne i versamenti minimi IVA, è previsto che, a partire dalle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024, qualora l'importo della liquidazione mensile/trimestrale sia al di sotto del limite di 100 euro, il contribuente può rimandare il versamento al mese successivo (in caso di liquidazione mensile) o al trimestre successivo (in caso di liquidazione trimestrale).

I versamenti così differiti, anche qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.

La norma non prevede limiti dimensionali e/o di fatturato e, pertanto, risulta applicabile a tutti soggetti passivi IVA.

Per quanto concerne il versamento delle ritenute su redditi da lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024, si prevede che le stesse, laddove di importo non superiore al limite di euro 100, possano essere versate insieme a quelle relative al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Per espressa previsione normativa, il rinvio in commento non trova applicazione in relazione alle ritenute operate nel mese di dicembre, le quali dovranno comunque essere versate, anche se di importo inferiore alla soglia minima, entro il 16 gennaio dell'anno successivo.

#### **4.3 Versamenti cumulativi da parte dei condomini agli appaltatori (art. 9, comma 6)**

In tema di ritenute effettuate dai condomini agli appaltatori, nel caso in cui l'importo cumulativo sia inferiore a 500 euro, il versamento deve essere effettuato entro il 16 giugno (in luogo del precedente 30 giugno) e 16 dicembre (in luogo del precedente 20 dicembre).

#### **4.4 Pagamenti ricorrenti - addebito in conto dell'I24 con scadenze future (art. 17)**

L'articolo stabilisce che, in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita (e.g. rateazioni, versamenti fissi), è ammessa la possibilità di disporre in via preventiva l'addebito di più modelli F24 su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia.

L'attuazione di tale disposizione rimane subordinata all'emissione di un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che ne stabilirà i criteri e le modalità applicative.

Inoltre, stante quanto chiarito dalla relazione illustrativa, le procedure che saranno implementate dall'Agenzia delle Entrate

consentiranno di annullare una o più disposizioni avvalendosi del ravvedimento operoso.

#### **4.5 Pagamento delle somme dovute con Modello F24 mediante PagoPA (art. 18)**

È previsto l'ampliamento progressivo delle modalità di pagamento delle somme dovute introducendo l'utilizzo della piattaforma PagoPa.

L'implementazione rimane subordinata all'emissione di uno o più Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione degli aspetti tecnico-operativi.

### **5. Novità in tema di accertamento**

#### **5.1 Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti (art. 10)**

L'articolo in commento introduce la sospensione durante i mesi di agosto e dicembre, «*salvo casi di indifferibilità ed urgenza*», dell'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate delle seguenti comunicazioni e lettere di compliance:

- comunicazioni emesse a seguito di controlli automatici ex art. 36-bis del DPR n. 600/73 e art. 54-bis del DPR 633/72;
- comunicazioni emesse a seguito di controlli formali ex art. 36-ter del DPR n. 600/73;
- comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata ex art. 1, comma 412, della Legge n. 311/2004;
- inviti all'adempimento ex art. 1, commi da 634 a 636, della Legge n. 190/2014.

Inoltre, nella versione finale del Decreto, è stato chiarito che continua ad applicarsi la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno prevista per:

- il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (cfr. art. 7-quater, comma 17, D. L. n. 193/2016);
- i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (cfr. art. 37, comma 11-bis, D. L. n. 223/2006).

## **6. Altre novità**

### **6.1 Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili (art. 4)**

La presente disposizione normativa introduce il comma 3-bis all’art. 35, DPR n. 633/72, per regolare la variazione del luogo di conservazione delle scritture contabili, laddove affidata a terzi, a seguito della cessazione dell’incarico.

Nello specifico, si prevede che il contribuente, a seguito della cessazione dell’incarico, sia tenuto alla presentazione della dichiarazione di variazione dati nei successivi 30 giorni.

In caso di inerzia di quest’ultimo, allo spirare dei 30 giorni, il depositario nei successivi 60 giorni deve, nell’ordine:

1. notificare al contribuente mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento che provvederà a comunicare la cessazione dell’incarico all’Agenzia delle Entrate;
2. provvedere all’invio della suddetta comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.

A decorrere dalla data di tale invio della comunicazione telematica, il luogo di conservazione si presume coincidente con il domicilio fiscale del contribuente.

Viene così superata l’impossibilità, riscontrata in passato da parte dei depositari

delle scritture contabili, di comunicare la revoca dell’incarico stesso per irreperibilità o morosità del contribuente.

Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, saranno definiti il modello per effettuare la comunicazione e le relative modalità di trasmissione telematica.

### **6.2 Modello Unico di delega per l’accesso ai servizi dell’Agenzia (art. 21)**

Tale disposizione introduce un modello unico di delega mediante il quale i contribuenti potranno autorizzare gli intermediari abilitati all’accesso e all’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

La delega, da presentarsi necessariamente con modalità telematiche, avrà durata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca o rinuncia. Inoltre, il contribuente dovrà indicare in modo puntuale i servizi che intende delegare.

L’implementazione rimane subordinata all’emanazione di un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto e che dovrà definire le modalità di attuazione delle disposizioni in commento.

### **6.3 Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale (art. 23)**

Al fine di aumentare la portata e la disponibilità di informazioni contenute nell’area riservata del contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate è previsto dal presente articolo, che saranno resi disponibili nel Cassetto Fiscale anche i dati relativi delle somme iscritte a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché sarà consentito lo scarico massivo dei dati disponibili nello stesso.

Anche in questo caso, l'implementazione rimane subordinata all'emanazione di uno o più Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate che ne definiranno le modalità.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:



**Fabrizio Alimandi**

**Partner**

[fabrizio.alimandi@cms-aacs.com](mailto:fabrizio.alimandi@cms-aacs.com)

**Federica Fiorani**

**Senior Associate**

[federica.fiorani@cms-aacs.com](mailto:federica.fiorani@cms-aacs.com)

**Andrea De Benedittis**

**Junior Associate**

[andrea.debenedittis@cms-aacs.com](mailto:andrea.debenedittis@cms-aacs.com)

**Gaetano Buffone**

**Counsel**

[gaetano.buffone@cms-aacs.com](mailto:gaetano.buffone@cms-aacs.com)



**Roma**

Via Agostino Depretis, 86

00184

T - +39 06 478151

**Milano**

Galleria Passarella, 1

20122

T - +39 02 89283800



Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.

[cms-lawnow.com](http://cms-lawnow.com)

---

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

**Uffici CMS:**

Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Bergen, Berlin, Bogotá, Bratislava, Brisbane, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Cúcuta, Dubai, Dublin, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Maputo, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Munich, Muscat, Nairobi, Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Santiago de Chile, São Paulo, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Strasbourg, Stuttgart, Tel Aviv, Tirana, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich

---

[cms.law](http://cms.law)